

C11842 - UNICOMM/DUE RAMI DI AZIENDA DI SILEMARE

Provvedimento n. 24122

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società UNICOMM S.r.l., pervenuta in data 21 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

UNICOMM S.r.l. (di seguito, UNICOMM), con sede legale a Dueville (VI), è una società operante, direttamente e tramite una rete di esercizi commerciali affiliati, nei settori della distribuzione moderna all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo.

UNICOMM è controllata da GRUPPO UNICOMM S.p.A., che nel 2011 ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 1,8 miliardi di euro. UNICOMM aderisce al gruppo di acquisto SELEX GRUPPO COMMERCIALE S.r.l. (di seguito, SELEX), di cui utilizza le insegne commerciali A&O (supermercati sino a 1.500 m²), Famila (esercizi con superficie compresa tra 1.500 m² e 4.000 m²), Emisfero (ipermercati con superficie superiore a 4.000 m²) e Hurra (*discount*). UNICOMM è altresì socia, attraverso SELEX, della supercentrale di acquisto ESD, insieme alla società Acqua e Sapone.

Oggetto di acquisizione sono due rami d'azienda di proprietà della società Silemare S.r.l. situati nel Comune di Silea (TV), attivi nel commercio al dettaglio non alimentare e aventi ambedue dimensione pari a circa 2.500 m². Il fatturato realizzato nel 2011 dai suddetti rami d'azienda è stato assolutamente minimale in quanto gli stessi sono rimasti aperti per un periodo limitatissimo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di UNICOMM dei due rami d'azienda in oggetto ed è effettuata con il fine di ampliare la struttura di vendita già attiva nel Comune di Silea con l'insegna "Emisfero" e avente dimensione pari a circa 4.500 m². UNICOMM intende infatti accorpate le autorizzazioni amministrative relative al suddetto ipermercato con quelle relative ai rami d'azienda oggetto di acquisizione.

La società acquirente ha prestato il proprio consenso all'acquisto dei suddetti rami d'azienda intesi come un unico complesso aziendale, non essendo disponibile ad acquisirli separatamente.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

Preliminarmente si osserva che l'acquisizione dei due rami d'azienda, in quanto legati da interdipendenza funzionale, costituisce un'unica operazione.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

L'operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti di vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS¹, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punti vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione è finalizzata all'ampliamento fino a circa 10.000 m² di una struttura di vendita di dimensione pari a circa 4.500 m², il mercato rilevante è quello degli ipermercati, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie superiore a 1.500 m².

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, il mercato geografico interessato è quello della provincia di Treviso.

Effetti dell'operazione

Nel mercato degli ipermercati della provincia di Treviso la quota posseduta dai soggetti aderenti a SELEX, attualmente pari a circa il 28%, sarà incrementata, a seguito dell'ampliamento del punto vendita in oggetto, in misura inferiore al 3%².

Nello stesso mercato, inoltre, sono presenti qualificati concorrenti, quali il Gruppo C3 e Coop Italia, entrambi con quote di mercato pari a circa il 14%.

Per quanto precede, l'operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, Schemaventuno-Promodes.]

² [Elaborazione su dati Nielsen aggiornati al marzo 2012.]